

Legge 30 dicembre 2020, n. 178 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”

Il 30 dicembre 2020 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la LEGGE 30 dicembre 2020, n. 178 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”.

Per una completa attuazione delle norme contenute nella manovra di Bilancio si dovranno attendere alcuni mesi in quanto sono molti i richiami a decreti da attuare per rendere operative misure (circa 16) quali ad esempio le risorse per le madri con figli disabili, il Fondo Alzheimer, il Fondo autismo o il piano strategico per i vaccini Covid ed altro ancora

Di seguito alcune tra le norme di interesse della categoria:

- ✓ **Articolo 1, commi 23-28: Misure di conciliazione vita-lavoro**
- ✓ **Articolo 1, comma 156: Misure per l’inclusione sociale delle persone con disabilità**
- ✓ **Articolo 1, comma 329 Fondo per l'assistenza dei bambini affetti da malattia oncologica**
- ✓ **Articolo 1, commi 330-332 Fondo per l’Alzheimer e le demenze**
- ✓ **Articolo 1, comma 334 Fondo caregiver**
- ✓ **Articolo 1, comma 336 Proroga opzione donna**
- ✓ **Articolo 1, commi 339-340 Proroga Ape Sociale**
- ✓ **Articolo 1, comma 362 Assegno di natalità – bonus bebè**
- ✓ **Articolo 1, commi 363-364 congedo di paternità**
- ✓ **Articolo 1, commi 365-366 Sostegno alle madri con figli disabili**
- ✓ **Articolo 1, commi 367-368 Supporto all’Osservatorio Nazionale sulla condizione delle persone con disabilità**
- ✓ **Articolo 1, commi 372 Autorizzazione di spesa per la copertura degli effetti finanziari della sentenza della Corte Costituzionale n. 234 del 2020**
- ✓ **Articolo 1, Commi 403-404 (Fabbisogno sanitario standard anno 2021)**
- ✓ **Articolo 1 Comma 405 (Nuovo termine per la presentazione della certificazione requisiti medici cure palliative)**
- ✓ **Articolo 1 Comma 406 (Accreditamento cure domiciliari)**
- ✓ **Articolo 1 Commi 407-408 (Disposizioni in materia di indennità di esclusività della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria)**

- ✓ **Articolo 1 Commi 409-411 (Disposizioni in materia di retribuzione degli infermieri del Servizio sanitario nazionale)**
- ✓ **Articolo 1 Comma 413 (Economie di bilancio della Camera dei Deputati: destinazione ai fondi per gli incentivi economici del personale sanitario impiegato nell'emergenza da COVID-19)**
- ✓ **Articolo 1 Commi 414-415 (Indennità per alcuni dipendenti sanitari e sociosanitari)**
- ✓ **Articolo 1 Commi 416 e 417 (Disposizioni per l'esecuzione di tamponi antigenici rapidi da parte dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta)**
- ✓ **Articolo 1 Commi 418-420 (Effettuazione presso le farmacie di test e tamponi)**
- ✓ **Articolo 1 Commi 421-422 (Contratti di formazione specialistica dei medici specializzandi)**
- ✓ **Articolo 1 Commi 423-428 (Proroga di disposizioni sull'impiego di personale sanitario nel Servizio sanitario nazionale)**
- ✓ **Articolo 1 Commi 429-434 (Norme in materia di assunzioni e di rapporti di lavoro dell'AIFA)**
- ✓ **Articolo 1 Commi 437-439 (Contributo per l'acquisto di occhiali o di lenti a contatto)**
- ✓ **Articolo 1 Commi 440 e 441 (Disposizioni volte a eliminare il contenzioso in materia di indennizzi dovuti alle persone danneggiate da vaccinazioni obbligatorie e talidomide)**
- ✓ **Articolo 1 Commi 442-444 (Integrazione del livello del finanziamento del programma di investimenti per l'edilizia sanitaria e l'ammodernamento tecnologico)**
- ✓ **Articolo 1 Commi 447-449 (Fondo sanità e vaccini)**
- ✓ **Articolo 1 Commi 450-451 (Disposizioni su procreazione medicalmente assistita)**
- ✓ **Articolo 1 Commi 452 e 453 (Trattamento IVA per cessioni di vaccini COVID-19 e kit diagnostici)**
- ✓ **Articolo 1 Commi 457-467 (Piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2 e individuazione dei professionisti sanitari per la somministrazione dei vaccini)**
- ✓ **Articolo 1 Commi 468-470 (Indennità assistenza territoriale per MMG e PLS)**
- ✓ **Articolo 1 Comma 471 (Esecuzione di vaccinazioni presso le farmacie)**
- ✓ **Articolo 1 Commi 472-473 (Incremento del contributo ordinario in favore dell'Istituto superiore di sanità e riduzione del finanziamento dell'attività di ricerca corrente del medesimo Istituto)**
- ✓ **Articolo 1 Commi 475-477 (Rimodulazione tetti di spesa farmaceutica)**

- ✓ **Articolo 1 Commi 481-483 (Disposizioni in materia di lavoratori fragili e Stanziamento per sostituzione di personale nelle istituzioni scolastiche)**
- ✓ **Articolo 1 Comma 484 (Certificazione dei periodi trascorsi dai lavoratori dipendenti privati in quarantena o in condizioni di permanenza domiciliare obbligatoria)**
- ✓ **Articolo 1 Commi 485 e 486 (Disposizioni concernenti la Croce Rossa italiana)**
- ✓ **Articolo 1 Comma 487 (Personale transitato in amministrazioni pubbliche dall'Ente strumentale alla Croce Rossa italiana)**
- ✓ **Articolo 1 Commi 488-490 (Istituzione del Fondo per la capacità operativa della Sanità militare)**
- ✓ **Articolo 1 Commi 491-494 e 496 (Norme in materia di mobilità sanitaria interregionale, linee guida sul controllo dell'appropriatezza degli erogatori di prestazioni sanitarie e programmi di sviluppo dei servizi sanitari di prossimità)**
- ✓ **Articolo 1 Comma 495 (Acconti per prestazioni acquistate dal SSN da privati accreditati)**
- ✓ **Articolo 1 Comma 497 (Disposizioni in materia di conoscenze linguistiche per il riconoscimento di qualifiche professionali in ambito sanitario)**
- ✓ **Articolo 1 Comma 502 (Misure straordinarie per la progettazione e la realizzazione del nuovo complesso ospedaliero della città di Siracusa)**
- ✓ **Articolo 1 Commi 555 e 556 (Master in medicina clinica termale)**
- ✓ **Articolo 1 Commi 833-842 (Anticipazioni di liquidità agli enti territoriali)**
- ✓ **Articolo 1 Commi 882-883 (Assunzioni da parte del Ministero della salute)**
- ✓ **Articolo 1 Comma 959 (Incremento delle risorse per la contrattazione collettiva del pubblico impiego)**
- ✓ **Articolo 1 Commi 1034-1036 (Medici INPS)**
- ✓ **Articolo 1 Commi 1134-1139 (Fondo contro le discriminazioni e la violenza di genere)**

SINTESI

Articolo 1, Commi 23-28 (Misure di conciliazione vita-lavoro)

I commi da 23 a 28 – introdotti nel corso dell’esame alla Camera – recano alcune misure di conciliazione vita-lavoro volte, tra l’altro, a favorire il rientro al lavoro delle madri lavoratrici dopo il parto, ad estendere le fattispecie per le quali è prevista la fruizione del congedo di paternità, obbligatorio e facoltativo, a fornire assistenza psicologica ai genitori che hanno subito la perdita di un figlio, nonché agli autori di reati contro le donne

Comma 156 (Misure per l’inclusione sociale delle persone con disabilità) I

Il comma 156, inserito nel corso dell’esame alla Camera, prevede che per garantire le attività volte all’inclusione sociale delle persone con differenti disabilità, in base agli obiettivi ed ai principi della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, viene integrato di ulteriori 400.000 euro per l’anno 2021, il contributo in favore della Federazione italiana per il superamento dell’handicap Onlus.

Comma 329 (Fondo per l’assistenza dei bambini affetti da malattia oncologica)

Il comma 329 opera il rifinanziamento del fondo per l’assistenza dei bambini affetti da malattia oncologica. Si dispone che la dotazione del fondo sia pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2021.

Commi 330-332 (Fondo per l’Alzheimer e le demenze)

I commi 330-332, introdotti durante l’esame alla Camera, istituiscono nello stato di previsione del Ministero della salute un “Fondo per l’Alzheimer e le demenze”, con una dotazione pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, destinato al finanziamento delle linee di azione previste dalle Regioni e delle Province autonome in applicazione del Piano nazionale demenze.

Comma 334 (Fondo caregiver)

Il comma 334, come modificato durante l’esame alla Camera, istituisce un Fondo per la copertura finanziaria di interventi legislativi finalizzati al riconoscimento del valore sociale ed economico delle attività di cura a carattere non professionale del cd. caregiver (prestatore di cure) familiare, con una dotazione nel triennio di programmazione 2021-2023 pari a 30 milioni di euro per ciascun anno.

Comma 336 (Proroga opzione donna)

Il comma 336 reca disposizioni concernenti l’istituto sperimentale per il pensionamento anticipato delle donne (cd. opzione donna), estendendone la possibilità di fruizione alle lavoratrici che abbiano maturato determinati requisiti entro il 31 dicembre 2020, in luogo del 31 dicembre 2019 attualmente previsto.

Commi 339 e 340 (Proroga Ape sociale)

I commi 339 e 340 prorogano a tutto il 2021 la sperimentazione della cosiddetta Ape sociale, consistente in una indennità, corrisposta fino al conseguimento dei requisiti pensionistici, a favore di soggetti che si trovino in particolari condizioni

Comma 362 (Assegno di natalità- Bonus bebè)

Il comma 362 rinnova per il 2021 l'assegno di natalità (c.d. Bonus bebè) con le stesse modalità previste a normativa vigente. L'onere per il riconoscimento del bonus bebè è valutato in 340 milioni di euro per il 2021 e in 400 milioni di euro per il 2022.

Commi 363-364 (Congedo di paternità)

I commi 363 e 364 – modificati nel corso dell'esame alla Camera - prorogano per il 2021 il congedo obbligatorio di paternità, elevando da sette a dieci giorni la durata.

Commi 365 e 366 (Sostegno alle madri con figli disabili)

I commi 365 e 366, introdotti nel corso dell'esame alla Camera, autorizzano la spesa di 5 mln di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 per il riconoscimento di un contributo mensile, fino ad un massimo di 500 euro netti, in favore delle madri disoccupate o monoreddito, che fanno parte di nuclei familiari monoparentali, con figli disabili a carico.

Commi 367-368 (Supporto all'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità)

I commi 367 e 368 prorogano fino al 31 dicembre 2023 la Segreteria tecnica dell'Osservatorio nazionale sulle condizioni delle persone con disabilità.

Comma 372 (Autorizzazione di spesa per la copertura degli effetti finanziari della sentenza della Corte costituzionale n. 234 del 2020)

Il comma 372 reca un'autorizzazione di spesa pari a 157,7 milioni di euro per il 2022 e a 163, 4 milioni per il 2023 ai fini della copertura degli effetti finanziari derivanti dalla sentenza della Corte costituzionale n. 234 del 22 ottobre-9 novembre 2020. Tale sentenza ha ridotto da 5 anni a 3 anni la durata del periodo di applicazione delle misure di cui all'articolo 1, commi da 261 a 268, della L. 30 dicembre 2018, n. 145, concernenti una riduzione dell'importo dei trattamenti pensionistici eccedenti una determinata soglia, pari originariamente a 100.000 euro lordi annui, mediante specifiche aliquote, crescenti per specifiche fasce di importo

Commi 403-404 (Fabbisogno sanitario standard anno 2021)

I commi 403-404 stabiliscono i nuovi livelli di finanziamento del fabbisogno sanitario. Per l'anno 2021, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è stabilito pari a 121.370,1 milioni di euro, anche per consentire l'attuazione di quanto previsto dai commi da 407 a 411, 416, 417 e 421, in materia, rispettivamente, di in-

dennità di esclusività della dirigenza medica, indennità di specificità infermieristica, tamponi antigenici rapidi eseguiti da medici di base e pediatri e nuovi contratti per medici specializzandi, al netto dell'importo trasferito al Ministero della salute di cui al comma 485, per il finanziamento della Croce rossa italiana. Il comma 404 dispone che per l'anno 2022, l'incremento del livello di finanziamento è programmato in 822,870 milioni di euro e, successivamente, per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, di un ammontare pari a 527,070 milioni. A decorrere dal 2026, l'incremento sarà di 417,870 milioni di euro annui, anche tenendo conto della razionalizzazione della spesa prevista a decorrere dall'anno 2023.

Comma 405 (Nuovo termine per la presentazione della certificazione requisiti medici cure palliative)

Il comma 405, inserito alla Camera, ridefinisce alcuni termini per la presentazione delle istanze di certificazione dei requisiti che permettono ai medici abilitati di operare presso le reti di cure palliative.

Comma 406 (Accreditamento cure domiciliari)

Il comma 406, inserito alla Camera, modifica alcuni articoli del D.Lgs. n. 502 del 1992 relativi alle procedure di accreditamento delle organizzazioni private presso il SSN, con l'obiettivo di estendere la disciplina autorizzatoria vigente all'accREDITamento delle strutture che erogano cure domiciliari.

Commi 407-408 (Disposizioni in materia di indennità di esclusività della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria)

I commi 407 e 408 dispongono un incremento, nella misura del ventisette per cento, della misura lorda annua, comprensiva della tredicesima mensilità, dell'indennità di esclusività dei dirigenti medici, veterinari e sanitari degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale. Al relativo onere, quantificato in 500 milioni di euro annui (a decorrere dal 2021), si provvede a valere sul finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard a cui concorre lo Stato

Commi 409-411 (Disposizioni in materia di retribuzione degli infermieri del Servizio sanitario nazionale)

I commi da 409 a 411 recano uno stanziamento, pari a 335 milioni di euro annui, a decorrere dal 2021, ai fini della definizione, da parte della contrattazione collettiva nazionale, di un'indennità di specificità infermieristica, da corrispondere agli infermieri dipendenti dagli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale.

Comma 413 (Economie di bilancio della Camera dei Deputati: destinazione ai fondi per gli incentivi economici del personale sanitario impiegato nell'emergenza da COVID-19)

Il comma 413, aggiunto alla Camera, ha l'obiettivo di destinare una quota parte di 40 milioni della somma versata dalla Camera dei deputati ed affluita al bilancio dello Stato il 6 novembre 2020 allo stato di previsione dell'entrata dello Stato, per incrementare, nell'esercizio 2020, i fondi per la retribuzione accessoria di incentivo al lavoro straordinario del personale sanitario dipendente dagli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale impiegato nell'emergenza sanitaria in corso.

Commi 414-415 (Indennità per alcuni dipendenti sanitari e sociosanitari)

I commi in esame - inseriti dalla Camera - prevedono il riconoscimento, a decorrere dal 2021, di un'indennità di tutela del malato e per la promozione della salute in favore dei dipendenti degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale appartenenti alle professioni sanitarie della riabilitazione, della prevenzione, tecnico-sanitarie, di ostetrica e di assistente sociale, ovvero appartenenti alla categoria degli operatori socio-sanitari. Si demanda la definizione della disciplina dell'indennità (ivi compreso il relativo importo) alla contrattazione collettiva nazionale (in prima fase, a quella relativa al triennio 2019-2021) concernente il comparto sanità, nei limiti dell'importo complessivo annuo lordo di 100 milioni di euro. La nuova indennità fa parte del trattamento economico fondamentale ed è prevista al fine di valorizzare l'apporto delle competenze e del ruolo dei suddetti soggetti nelle attività direttamente intese alla tutela del malato e alla promozione della salute

Commi 416 e 417 (Disposizioni per l'esecuzione di tamponi antigenici rapidi da parte dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta)

I commi 416 e 417 estendono al 2021 il finanziamento per l'esecuzione di tamponi antigenici rapidi da parte di medici di base e pediatri, stanziando una spesa di 70 milioni a valere sul Finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale, per il potenziamento del sistema diagnostico del virus SARS-CoV-2, prevedendo la corrispondente comunicazione dei dati come già disposta dal decreto legge cd. Ristori (D.L. 137/2020).

Commi 418-420 (Effettuazione presso le farmacie di test e tamponi)

I commi in esame, introdotti dalla Camera dei deputati, consentono lo svolgimento, da parte di un farmacista, presso le farmacie aperte al pubblico, dei test intesi a rilevare la presenza di anticorpi IgG e IgM e dei tamponi rapidi per la rilevazione di antigeni derivanti dal virus SARS-CoV2.

Commi 421-422 (Contratti di formazione specialistica dei medici specializzandi)

I commi 421-422 dispongono circa l'ulteriore aumento del numero dei contratti di formazione dei medici specializzandi con uno stanziamento di spesa aggiuntivo rispetto alla normativa vigente pari a 105 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e di 109,2 milioni di euro

per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, a valere corrispondentemente sul finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per gli anni dal 2021 al 2025. Per l'attuazione del comma 421, il comma 422, introdotto alla Camera, prevede che concorrano le risorse del Programma Next Generation EU per un ammontare pari a 105 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

Commi 423-428 (Proroga di disposizioni sull'impiego di personale sanitario nel Servizio sanitario nazionale)

Il comma 423, nei limiti di spesa per singola regione e provincia autonoma, permette agli enti del Ssn di avvalersi non oltre il 31 dicembre 2021, anche mediante proroga, delle seguenti misure:

- ♣ conferimento, da parte degli enti ed aziende del Ssn, di incarichi di lavoro autonomo (anche di collaborazione coordinata e continuativa) agli iscritti agli albi delle professioni sanitarie, ivi compresi i medici e gli operatori sociosanitari; alcune specifiche disposizioni sono stabilite per i medici in formazione specialistica;
- ♣ deroga alla disciplina transitoria relativa all'assunzione di medici e veterinari in formazione specialistica con contratti di lavoro dipendente a tempo determinato e parziale; la deroga consente tali assunzioni anche in assenza dell'accordo quadro nazionale ivi previsto;
- ♣ ricorso alla stipulazione nell'ambito del Ssn, di contratti di lavoro autonomo con personale medico ed infermieristico collocato in quiescenza (la possibilità è ammessa anche qualora il soggetto non sia iscritto, in conseguenza del collocamento a riposo, al relativo albo professionale).
- ♣ conferimento di incarichi individuali a tempo determinato a personale medico e sanitario, mediante avviso pubblico e selezione per titoli e colloquio orale. Le attività professionali svolte in base ai suddetti incarichi a termine costituiscono titoli preferenziali nelle procedure concorsuali per l'assunzione presso le aziende e gli enti del Ssn. Nel corso dell'esame alla Camera, è stato inserito il comma 424 che porta da 650 a 800 il numero di assistiti, quale parametro per la sospensione della corresponsione della borsa di studio al medico abilitato che assuma incarichi provvisori o di sostituzione di medici di medicina generale e si iscriva negli elenchi della guardia medica notturna e festiva e della guardia medica turistica. Inoltre il comma 425 proroga al 31 dicembre 2021 le seguenti disposizioni relative a:
 - ♣ Unità speciali di continuità assistenziale (USCA), la cui disciplina è prorogata nei limiti di spesa per singola regione e provincia autonoma indicati nella tabella 2 (per un totale complessivo di 210 milioni)

♣ trattenimento in servizio dei dirigenti medici e sanitari, nonché del personale del ruolo sanitario del comparto sanità e degli operatori socio-sanitari, anche in deroga ai limiti previsti dalle disposizioni vigenti per il collocamento in quiescenza.

Nel corso dell'esame alla Camera, è stato inserito il comma 426 diretto a prorogare (dal 31 dicembre 2021) al 31 dicembre 2022 l'accesso al corso di formazione specifica in medicina generale tramite graduatoria riservata, senza borsa di studio, a determinate condizioni. Nel corso dell'esame alla Camera, è stato inserito il comma 428, che, fermo restando quanto previsto al comma 427, stabilisce che, per il 2021, per l'attuazione dei commi 423 e 425 concorrono le risorse del Programma Next Generation EU per 1.100 milioni di euro.

Commi 429-434 (Norme in materia di assunzioni e di rapporti di lavoro dell'AIFA)

I commi in esame - inseriti dalla Camera - prevedono, in primo luogo, un incremento della dotazione organica dell'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), con riferimento ad alcune categorie di personale, e l'autorizzazione allo svolgimento dei concorsi pubblici ed alle assunzioni corrispondenti al suddetto incremento. In secondo luogo, con riferimento alla medesima Agenzia, si recano alcune norme transitorie sui contratti di collaborazione coordinata e continuativa e sui contratti di somministrazione di lavoro e si pone un divieto a regime (a decorrere dal 1° luglio 2021) di stipulazione di contratti di lavoro a termine, di lavoro flessibile o di lavoro autonomo¹³ - oltre ad un divieto specifico, decorrente già dal 1° gennaio 2021, di ricorso a forme di lavoro flessibile per le posizioni interessate dalle suddette procedure concorsuali

Commi 437-439 (Contributo per l'acquisto di occhiali o di lenti a contatto)

I commi in esame, introdotti dalla Camera dei deputati, istituiscono un fondo per la tutela della vista, ai fini dell'erogazione - nei limiti delle relative risorse - di un contributo di 50 euro per l'acquisto di occhiali da vista ovvero di lenti a contatto correttive. Il contributo può essere riconosciuto in favore dei membri di nuclei familiari con un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 10.000 euro annui. Il fondo - che viene istituito nello stato di previsione del Ministero della salute - ha una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021-2023.

Commi 440 e 441 (Disposizioni volte a eliminare il contenzioso in materia di indennizzi dovuti alle persone danneggiate da vaccinazioni obbligatorie e talidomide)

I commi 440 e 441 prevedono due distinte autorizzazioni di spesa, pari a 9,9 milioni dal 2021 e a 71 milioni, per gli anni dal 2021 al 2023, volte a consentire al Ministero della salute di corrispondere agli aventi diritto gli indennizzi per danni subiti da vaccinazioni obbligatorie e da sindrome da talidomide, rispettivamente, per i ratei futuri derivanti dalla rivalutazione

dell'indennità integrativa speciale e per gli arretrati da corrispondere ai soli danneggiati da talidomide nati nel 1958 e nel 1996.

Commi 442-444 (Integrazione del livello del finanziamento del programma di investimenti per l'edilizia sanitaria e l'ammodernamento tecnologico)

Il comma 442 incrementa di 2 miliardi lo stanziamento per l'esecuzione di un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, con una rideterminazione a 32 miliardi di euro.

Commi 447-449 (Fondo sanità e vaccini) Il comma 447 dispone, per l'anno 2021, l'istituzione di un Fondo per la sanità e i vaccini nello stato di previsione del Ministero della salute, con una dotazione di 400 milioni, finalizzato all'acquisto dei vaccini per contrastare il virus SARSCoV-2 e dei farmaci specifici per la cura dei pazienti con l'infezione COVID-19. Ai sensi del comma 448 l'acquisto è effettuato per il tramite del Commissario straordinario per il contrasto dell'emergenza epidemiologica. Il comma 449, inserito alla Camera, dispone che per la copertura degli oneri relativi al fondo di cui al comma 447, per 400 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede con le risorse del Programma Next Generation EU.

Commi 450-451 (Disposizioni su procreazione medicalmente assistita)

I commi 450-451, aggiunti alla Camera, sono volti ad assegnare ulteriori risorse al Fondo per le tecniche di procreazione medicalmente assistita pari a 5 milioni di euro per ciascun anno del triennio di programmazione 2021-2023.

Commi 452 e 453 (Trattamento IVA per cessioni di vaccini COVID-19 e kit diagnostici)

I commi 452 e 453, introdotti durante l'esame parlamentare, recano esenzioni IVA per i vaccini COVID-19 e per i kit diagnostici.

Commi 457-467 (Piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2 e individuazione dei professionisti sanitari per la somministrazione dei vaccini)

I commi in esame - inseriti dalla Camera - prevedono l'adozione del piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da virus SARS-CoV-2 e disciplinano la relativa attuazione. Quest'ultima è demandata alle regioni e province autonome, che vi provvedono tramite i medici specializzandi e tramite i medici, infermieri ed assistenti sanitari (ivi compresi quelli già in quiescenza) reperiti mediante le agenzie di somministrazione di lavoro, nonché, in caso di insufficienza delle risorse professionali summenzionate, tramite lo svolgimento di prestazioni aggiuntive da parte di medici, infermieri e assistenti sanitari dipendenti da enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale. Agli oneri relativi alla remunerazione dei professionisti summenzionati e delle agenzie di somministrazione si provvede nell'ambito dei distinti limiti di spesa (di cui al comma 467 ed ai commi che ad esso rinviano). Si prevede inoltre che la sommi-

nistrazione dei vaccini in esame sia effettuata presso le strutture individuate - sentite le regioni e le province autonome - dal Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 e che l'Istituto superiore di sanità svolga appositi corsi di formazione per gli operatori sanitari coinvolti nelle attività di somministrazione, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (comma 465). Il piano strategico nazionale è adottato con decreto (non avente natura regolamentare) del Ministro della salute (comma 457). Il piano deve essere inteso a garantire il massimo livello di copertura vaccinale sul territorio nazionale. In caso di mancata attuazione del piano o di ritardo, vi provvede, ai sensi dell'articolo 120 della Costituzione e previa diffida, il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, nell'esercizio dei suoi poteri. Il comma 459 dispone che i medici specializzandi, già a partire dal primo anno di corso della scuola di specializzazione, concorrano allo svolgimento dell'attività di profilassi vaccinale in oggetto e che tale partecipazione configuri a tutti gli effetti attività formativa professionalizzante nell'ambito del medesimo corso di specializzazione. I consigli della scuola di specializzazione individuano tali specifici periodi di formazione, da articolare in relazione ai diversi anni di corso nonché ai singoli settori scientifico-disciplinari e, comunque, per un periodo complessivo di un mese e da svolgersi anche presso strutture esterne alla rete formativa della scuola, in conformità con le necessità individuate dall'autorità preposta alla gestione delle attività di profilassi vaccinale in esame. In caso di svolgimento di queste ultime presso le strutture esterne, allo specializzando che ne faccia documentata richiesta è riconosciuto un rimborso spese forfettario; la copertura assicurativa è in ogni caso garantita dalla struttura sanitaria presso la quale viene svolto il predetto periodo di formazione. Il rimborso forfettario è determinato dalla regione o provincia autonoma. In base alla disciplina di cui ai commi da 460 a 463: il Commissario straordinario procede mediante una richiesta di manifestazione di interesse alla redazione di un elenco dei medici, infermieri e assistenti sanitari disponibili a partecipare all'attuazione del piano in esame nell'ambito di una somministrazione di lavoro a termine. Il comma 460 fa riferimento ai soggetti iscritti ai relativi ordini professionali. Alla richiesta possono aderire anche medici, infermieri e assistenti sanitari collocati in quiescenza, in possesso di idoneità psico-fisica specifica allo svolgimento delle attività richieste, nonché i cittadini di Paesi dell'Unione europea e i cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione europea (questi ultimi se in possesso di permesso di soggiorno in corso di validità) che abbiano avuto il riconoscimento della propria qualifica professionale di medico, infermiere o assistente sanitario ovvero che siano in possesso del certificato di iscrizione all'albo professionale del Paese di provenienza. a

ogni disposizione vigente, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'Unione europea. In caso di insufficienza (ai fini dell'attuazione del piano in esame) delle risorse professionali costituite dai medici specializzandi e dai medici, infermieri ed assistenti sanitari reperiti attraverso l'istituto della somministrazione di lavoro, si prevede lo svolgimento di prestazioni aggiuntive da parte di medici, infermieri e assistenti sanitari dipendenti da enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale (comma 464). I

Commi 468-470 (Indennità assistenza territoriale per MMG e PLS)

I commi 468-470, inseriti alla Camera, prevedono la spesa di complessivi 35 milioni di euro, a valere su un corrispondente incremento del finanziamento del fabbisogno sanitario standard, per incentivare i medici di medicina generale (MMG), per 25 milioni, e i pediatri di libera scelta (PLS), per 10 milioni, ad avvalersi della collaborazione di infermieri per il potenziamento dell'assistenza territoriale primaria

Comma 471 (Esecuzione di vaccinazioni presso le farmacie)

Il comma in esame - inserito dalla Camera - consente che, in via sperimentale, per il 2021, la somministrazione di vaccini avvenga nelle farmacie aperte al pubblico sotto la supervisione di medici, assistiti, se necessario, da infermieri o da personale sanitario opportunamente formato, eventualmente anche a seguito della fornitura dei vaccini da parte delle aziende sanitarie locali; la possibilità è ammessa previa la stipulazione di specifici accordi con le organizzazioni sindacali rappresentative delle farmacie, sentito il competente ordine professionale, e alla condizione che tali accordi non determinino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Commi 472-473 (Incremento del contributo ordinario in favore dell'Istituto superiore di sanità e riduzione del finanziamento dell'attività di ricerca corrente del medesimo Istituto)

I commi in esame - inseriti dalla Camera - prevedono, in primo luogo, un incremento del contributo ordinario statale in favore dell'Istituto superiore di sanità e demandano ad un decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, l'individuazione di altre risorse (nell'ambito dello stato di previsione del Ministero della salute) ai fini di ulteriori integrazioni del contributo in oggetto. Ai fini della copertura dell'incremento disposto direttamente dai commi in esame si azzerà il finanziamento dell'attività di ricerca corrente del medesimo Istituto e si riduce la dotazione del fondo per interventi strutturali di politica economica.

Commi 475-477 (Rimodulazione tetti di spesa farmaceutica)

I commi 475-477, modificati nel corso dell'esame alla Camera, recano disposizioni relative alla determinazione dei tetti della spesa farmaceutica convenzionata e da acquisti diretti nonché

disposizioni relative alle procedure di payback 2018 e 2019 a carico delle aziende farmaceutiche per il ripiano della spesa farmaceutica per acquisti diretti

Commi 481-483 (Disposizioni in materia di lavoratori fragili e Stanziamento per sostituzione di personale nelle istituzioni scolastiche)

I commi in esame sono stati inseriti dalla Camera. I commi 481 e 482 concernono l'applicazione per il periodo 1° gennaio 2021-28 febbraio 2021 di due discipline temporanee che hanno trovato già applicazione per alcuni periodi del 2020 e che prevedono: per i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, rientranti in determinate ipotesi, l'equiparazione del periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie e dal medico di assistenza primaria che abbia in carico il paziente, ai fini del trattamento giuridico ed economico, al ricovero ospedaliero; la possibilità, di norma, per i medesimi soggetti, di svolgimento del lavoro in modalità agile. Per la prima fattispecie, viene posto uno stanziamento a carico del bilancio dello Stato, pari a 282,1 milioni di euro (per il 2021). Il comma 483 reca un'autorizzazione di spesa, pari a 53,9 milioni di euro per il 2021, al fine di garantire la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche pubbliche, in relazione alle suddette due fattispecie transitorie.

Comma 484 (Certificazione dei periodi trascorsi dai lavoratori dipendenti privati in quarantena o in condizioni di permanenza domiciliare obbligatoria)

Il comma in esame è stato inserito dalla Camera. Esso, con effetto dal 1° gennaio 2021, sopprime, per la certificazione di malattia dei periodi trascorsi dai lavoratori dipendenti del settore privato in quarantena o in altre condizioni di permanenza domiciliare obbligatoria, la prescrizione che il certificato del medico curante indichi gli estremi del provvedimento che ha dato origine alla quarantena o alla condizione suddetta.

Commi 485 e 486 (Disposizioni concernenti la Croce Rossa italiana) I commi 485 e 486 (quest'ultimo introdotto dalla Camera dei deputati) prevedono, rispettivamente, l'introduzione dell'articolo 8-bis e dell'articolo 4-bis nel D.Lgs. 28 settembre 2012, n. 178.

Comma 487 (Personale transitato in amministrazioni pubbliche dall'Ente strumentale alla Croce Rossa italiana)

Il comma in esame trasferisce ad alcuni enti pubblici le risorse finanziarie corrispondenti ad alcune quote di trattamento di fine rapporto o di fine servizio di personale che è transitato alle dipendenze dei medesimi, mediante meccanismo di mobilità, dall'Ente strumentale alla Croce Rossa italiana.

Commi 488-490 (Istituzione del Fondo per la capacità operativa della Sanità militare)

I commi 488-490, introdotti durante l'esame parlamentare, istituiscono, nello stato di previsione del ministero della difesa, un Fondo con dotazione di 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, finalizzato all'adeguamento tecnologico e digitale delle strutture, dei presidi territoriali, dei servizi e delle prestazioni della Sanità militare (commi 488 e 489). Inoltre, la norma autorizza la spesa di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2021 al fine di potenziare le dotazioni strumentali e infrastrutturali del Servizio sanitario della Guardia di Finanza.

Commi 491-494 e 496 (Norme in materia di mobilità sanitaria interregionale, linee guida sul controllo dell'appropriatezza degli erogatori di prestazioni sanitarie e programmi di sviluppo dei servizi sanitari di prossimità)

I commi 491 e 492 recano norme in materia di mobilità sanitaria interregionale, con particolare riguardo ai criteri temporali relativi alla regolazione dei flussi finanziari e all'obbligo di stipulazione di accordi bilaterali. I commi 493 e 494 demandano al Comitato paritetico permanente per la verifica dell'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza l'adozione di linee guida sui sistemi di controllo di appropriatezza degli erogatori di prestazioni sanitarie accreditati e l'elaborazione di un programma nazionale di valutazione e miglioramento dei processi di mobilità nonché di specifici programmi inerenti alle aree di confine ed ai flussi interregionali, al fine di migliorare e sviluppare i servizi di prossimità. Il comma 496 - inserito dalla Camera - incrementa di 20 milioni di euro annui, a decorrere dal 2021, il livello di finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre lo Stato, ai fini della copertura dei flussi finanziari relativi alle prestazioni sanitarie rese, in regime di mobilità sanitaria interregionale, dagli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico.

Comma 495 (Acconti per prestazioni acquistate dal SSN da privati accreditati)

Il comma 495, introdotto nel corso dell'esame parlamentare, da' facoltà alle regioni e alle province autonome di riconoscere alle strutture private accreditate destinatarie di apposito budget per il 2021 (che abbiano sospeso le ordinarie attività di ricovero e ambulatoriali per effetto del COVID-19), acconti fino ad un massimo del 90 per cento del budget assegnato alle medesime strutture private accreditate nell'ambito degli accordi e dei contratti stipulati per il 2021.

Comma 497 (Disposizioni in materia di conoscenze linguistiche per il riconoscimento di qualifiche professionali in ambito sanitario)

Il comma 497 opera alcune novelle nell'articolo 7 del D.Lgs. 9 novembre 2007, n. 206, e successive modificazioni, al fine di introdurre disposizioni relative ai requisiti linguistici per l'esercizio delle professioni sanitarie nel territorio della Provincia autonoma di Bolzano, nonché disposizioni sull'uso delle lingue italiana e tedesca nello svolgimento dei servizi sanitari di pubblico interesse.

Comma 502 (Misure straordinarie per la progettazione e la realizzazione del nuovo complesso ospedaliero della città di Siracusa)

Il comma 502, inserito alla Camera, dispone misure straordinarie per la realizzazione del nuovo complesso ospedaliero della città di Siracusa, mediante l'aggiunta del comma 5-bis all'articolo 42-bis del D.L. n. 23/2020 (cd. Decreto Liquidità) disciplinante tali misure.

Commi 555 e 556 (Master in medicina clinica termale)

I commi 555 e 556, introdotti in prima lettura, autorizzano la spesa di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 da ripartire - con decreto del Ministro dell'università e della ricerca - tra le università che attivano master di secondo livello in medicina clinica termale

Commi 833-842 (Anticipazioni di liquidità agli enti territoriali)

I commi da 833 a 842 prevedono la concessione di anticipazioni di liquidità da parte di Cassa depositi e prestiti S.p.A. a favore delle regioni e delle province autonome i cui enti del Servizio sanitario nazionale non riescano a far fronte ai propri debiti. Le anticipazioni non comportano la disponibilità di risorse aggiuntive per le regioni e gli enti sanitari, in quanto volte a consentire esclusivamente di superare temporanee carenze di liquidità, e non costituiscono indebitamento. La richiesta di anticipazione di liquidità deve essere deliberata dalla giunta tra il 1° febbraio e il 31 marzo 2021 ed è concessa entro il 15 maggio 2021, entro il limite delle risorse disponibili. Entro 10 giorni dall'acquisizione delle anticipazioni le regioni provvedono al trasferimento della liquidità agli enti sanitari

Commi 882-883 (Assunzioni da parte del Ministero della salute)

I commi 882 e 883 autorizzano il Ministero della salute ad assumere con contratto a tempo indeterminato, a decorrere dal 2021, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente, 45 dirigenti di livello non generale e 135 unità di personale (non dirigenziale) appartenente all'Area terza⁴³ (con posizione economica iniziale F1) del comparto contrattuale Funzioni centrali. Ai relativi oneri si provvede mediante utilizzo di una quota del Fondo per le assunzioni di personale di cui al precedente comma 854.

Comma 959 (Incremento delle risorse per la contrattazione collettiva del pubblico impiego)

Il comma 959 incrementa di 400 milioni di euro, a decorrere dal 2021, le risorse finanziarie destinate alla contrattazione collettiva nazionale e ai miglioramenti economici del personale statale in regime di diritto pubblico

Commi 1034-1036 (Medici INPS)

I commi 1034 e 1036, che modificano l'articolo 183 del disegno di legge originario, autorizzano l'Istituto nazionale per la previdenza sociale (INPS), in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, ad assumere a tempo indeterminato, per il biennio 2021-2022, 189 unità di personale nella

qualifica di medico di primo livello per l'assolvimento delle funzioni medico-legali di propria competenza, con corrispondente incremento della vigente dotazione organica, mediante procedure concorsuali pubbliche per titoli ed esami.

Commi 1134-1139 (Fondo contro le discriminazioni e la violenza di genere)

I commi 1134-1139, inseriti nel corso dell'esame alla Camera, istituiscono nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, un Fondo con una dotazione di 2 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, al fine di garantire le attività di promozione della libertà femminile e di genere e le attività di prevenzione e contrasto alle forme di violenza e di discriminazione fondate sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale sull'identità di genere e sulla disabilità.